



Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 30 e 60 D.lgs. 18/04/2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'art. 3 comma 1 lett. ii) D.lgs. 18/04/2016 n. 50, avente ad oggetto piano Stralcio "Cultura e Turismo" fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - progetto "Ducato Estense" - "intervento di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra palazzo e reggia" Corso Garibaldi (**tratto piazza Gioberti**) **Lotto 1 CIG 7449185DEA - CUP J82C17000120001.**

PRECISAZIONI

Quesito n. 2

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedervi se la garanzia provvisoria con autentica notarile prevista in disciplinare può essere presentata su CD con firma digitale (del legale rappresentante, del fidejussore e del notaio) e allegando copia cartacea nella busta amministrativa di gara.

Risposta a quesito n. 2

Si conferma che, la garanzia provvisoria con autentica notarile prevista in disciplinare può essere presentata su CD obbligatoriamente con firma digitale del legale rappresentante, del fidejussore e del notaio eventualmente allegando anche copia cartacea nella busta amministrativa di gara o alternativamente presentata in formato cartaceo con firma autografe dei suddetti: legale rappresentate, fidejussore e notaio.

Richiamiamo di seguito le prescrizioni previsti al punto I.11 del Disciplinare di gara in merito alle cauzioni e garanzie richieste:

I.11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, per importo pari al 2% (duepercento) dell'importo complessivo dell'appalto e così pari a € 8.658,47 (ottomilaseicentocinquantotto/47), costituita, a scelta del concorrente:

- a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b.** in contanti, con versamento intestato a Comune di Reggio Emilia, Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio nell'Emilia;
- c.** da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58.

I.11.2 Dovrà essere presentata anche una dichiarazione da parte di un istituto bancario, di una compagnia di assicurazioni, di altro soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del Codice in favore del Comune di Reggio Emilia.

I.11.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

I.11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con il riferimento all'articolo 93 del Codice;

I.11.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

I.11.3.3 riportare l'autentica notarile della sottoscrizione del rappresentante del Fidejussore;

I.11.3.4 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società che presta fidejussione in favore della stazione appaltante;

I.11.3.5 essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

I.11.3.6 avere validità per 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

I.11.3.7 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

I.11.4 Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del Codice, sia l'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura, sia l'importo della garanzia definitiva e di loro eventuali rinnovi è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo delle garanzie e del loro eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

I.11.5 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

I.11.6 Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del Contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

Reggio nell'Emilia, 10/05/2018

p. Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti
e Semplificazione Amministrativa
Dott. Roberto Montagnani